



## COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA

C.A.P. 28010

Tel. 0321 996124

PROVINCIA DI NOVARA

Fax 0321 996284

Prot. n°900

n°549/11 Reg. Ord.

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'ALLERGIA DA POLLINE DI AMBROSIA ARTEMISIFOLIA**

#### **IL SINDACO**

**PREMESSO** che negli ultimi anni il numero dei soggetti che sviluppano allergie da polline di Ambrosia è stato in continua crescita ed attualmente risulta essere la prima causa di pollinosi;

**DATO ATTO** che le allergie da Ambrosia si manifestano con sintomi a volte fortemente invalidanti che rappresentano un costo individuale e sociale di proporzioni non trascurabili;

**CONSIDERTO** che l'Ambrosia è una pianta infestante che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline, che i siti preferenziali nell'ambito urbano sono i terreni incolti, i cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, i cigli stradali, i fossi ed in genere tutte le aree abbandonate e semi abbandonate;

**RILEVATO** che l'incuria delle sopraccitate aree urbane risulta essere uno dei fattori che contribuiscono alla massiccia diffusione della pianta e che la manutenzione delle aree verdi urbane in particolare lo sfalcio periodico (almeno tre tagli) tra giugno e settembre delle aree incolte può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta;

**RITENUTO** di dover disporre misure urgenti in tempo utile a limitare l'ulteriore diffusione dell'Ambrosia negli ambienti urbani e conseguentemente contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare per quanto possibile l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche provocate dal polline di Ambrosia;

**RITENUTO**, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo strettamente necessario per la normalizzazione della situazione ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia coincidente con il mese di settembre;

**VISTA** la nota n. 43174 in data 22.10.2008 del Dipartimento di Prevenzione S.I.A.N. dell'Azienda Sanitaria Locale "NO" di Borgomanero;

**VISTA** la circolare n° 10851 datata 13.04.2011 della Regione Piemonte – Direzione Sanità avente per oggetto " *Prevenzione delle allergopatie da ambrosia artemisiifolia in Piemonte* "

**VISTO** l'art. 32/3° comma della Legge 23.12.1978 n°833 e s.m.;

**VISTO** il D.L.vo 31.03.1992 n°112 e s.m.;

**VISTO** il vigente statuto comunale;

**VISTO** l'art. 50/5° del D.L. vo 18.08.2000 n°267;

**VISTO** l'art. 7 bis del D.L. vo n°267/2000 come modificato dal D.L. n°50/2003 convertito dalla legge n° 116/2003 in base alla quale la violazione delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25.00 ad un massimo di €. 500.00 secondo le procedure dettata dalla legge 24.11.1981 n°689 e s.m.;

## **ORDINA**

- ❑ ai proprietari e/o conduttori di aree agricole incolte;
- ❑ ai proprietari e/o responsabili di cantieri edili aperti;
- ❑ ai responsabili del Settore Viabilità della Provincia di Novara;
- ❑ ai responsabile FF.SS. Compartimento di Torino;
- ❑ a tutti i proprietari e/o conduttori di fondi confinanti con cigli stradali infestati dall'Ambrosia

ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare sull'eventuale presenza di "Ambrosia Artemisifolia" nelle aree di loro pertinenza ad eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia che prevedono i seguenti sfalci nei seguenti periodi;

1. il primo nella terza decade di giugno;
2. il secondo nella terza decade di luglio;
3. il terzo entro la seconda decade di agosto;

In alternativa agli sfalci è possibile utilizzare altri metodi di contenimento dell'ambrosia, da eseguire con gli opportuni accorgimenti:

- in ambito agricolo: trinciatura, diserbo, aratura e discatura;
- in ambito urbano: pacciamatura o estirpamento

Per le aree agricole è ammissibile l'esecuzione di un solo intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto, basandosi su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura. Per provvedere un'ulteriore intervento, in caso di ravvisata necessità, in corrispondenza all'inizio di settembre se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio di fioritura.

### **INVITA**

La cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba infestante presente negli spazi aperti di propria pertinenza;

### **DISPONE**

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line;

La trasmissione della presente all'Ufficio di Polizia Locale, nonché all'A.S.L. NO, alla Provincia di Novara settore viabilità, alle FF.SS. Compartimento di Torino ed alla Prefettura di NOVARA

### **AVVERTE**

che chiunque viola quanto disposto con la presente ordinanza sarà punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria

- da € 50.00 ad €200.00 per un'area fino a 2000mq.
- da €. 200.00 ad €. 500.00 per un'area superiore a2000 mq

con riserva di provvedere, previa diffida, d'Ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Novara ovvero ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte di Torino, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ( Legge n.1034/71), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione dell'atto.

Dalla residenza municipale, lì 19.04.2011

IL SINDACO  
f.to ( *Bellogini Maria* )

